

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n. 493 del 30/06/2022, modificato con D.D. n. 742 del 27/10/2023 e da ultimo con D.D. 133 del 3 marzo 2025)

Articolo 1 (Oggetto)

1.1. Il presente Regolamento (di seguito, "Regolamento") stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori universitari della Scuola Normale Superiore (di seguito, "Scuola").

Articolo 2

(Il Collegio di disciplina: funzioni e composizione)

2.1. Ai sensi dell'art. 10 della L. n. 210/2010 e dell'art. 51 dello Statuto della Scuola, è istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.

2.2. Il Collegio è composto da tredici membri effettivi, anche esterni alla Scuola ma tutti in regime di tempo pieno, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari presenti alla Scuola diverse tra loro, ove possibile, e che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere:

- a) un professore di prima fascia di materie giuridiche (area scientifico-disciplinare n. 12), con funzioni di Presidente del Collegio di disciplina;
- b) quattro professori di prima fascia;
- c) quattro professori di seconda fascia;
- d) quattro ricercatori universitari a tempo indeterminato ovvero, in caso di loro indisponibilità, da ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010.

2.3. Il Collegio di disciplina comprende anche il componente supplente per il Presidente e un componente supplente per ognuna delle suddette categorie di docenti.

2.4. Il Presidente e il suo supplente sono nominati, su proposta del Direttore, dal Senato accademico.

2.5. Gli altri componenti del Collegio di disciplina, compresi i supplenti, sono nominati, su proposta del Direttore, dal Senato accademico, previa designazione elettorale di tutti o parte dei componenti e tenendo conto delle disponibilità ottenute dai soggetti esterni alla Scuola.

2.6. I componenti esterni sono nominati previa acquisizione del consenso da parte dell'ateneo di appartenenza.

2.7. Tutti i componenti del Collegio di disciplina restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

2.8. I componenti del Collegio di disciplina decadono dalla carica per cessazione dal servizio, per la perdita dei requisiti posseduti al momento della nomina, per l'assenza non giustificata a più di tre sedute consecutive e per tutte le altre cause previste dalla legge.

2.9. Se decade un componente effettivo, esso è sostituito dal supplente appartenente alla stessa categoria. Se decade un componente supplente, la relativa categoria è integrata solo se, a causa della decadenza, non vi sono più componenti. Lo stesso avviene se la mancanza di componenti supplenti è dovuta alla sostituzione di quelli effettivi. L'integrazione è disposta dal Senato accademico, su proposta del Direttore.

2.10 Le dimissioni di un componente devono essere presentate al Direttore della Scuola e hanno efficacia a decorrere dalla data della loro ricezione da parte del Direttore.

2.11 La cessazione di un componente è disposta con provvedimento del Direttore.

2.12. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 3

(Collegio di disciplina: funzionamento)

3.1. Il Collegio di disciplina funziona in composizione variabile secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa. Il Collegio di disciplina pertanto opera, per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza del Presidente e dei soli professori ordinari facenti parte del Collegio di disciplina; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza del Presidente e dei soli professori associati facenti parte del Collegio di disciplina; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza del Presidente e dei ricercatori facenti parte del Collegio di disciplina.

3.2. Le delibere del Collegio di disciplina sono assunte con la presenza di tutti i componenti, secondo la composizione variabile di cui al precedente comma 1, e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammessa l'astensione dal voto.

3.3. Il Collegio designa al suo interno un segretario che provvede alla verbalizzazione delle sedute. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività con il supporto del competente ufficio dell'amministrazione. Alle sedute del Collegio di disciplina può partecipare il funzionario autorizzato a fornire il supporto alle attività di verbalizzazione.

3.4. Le riunioni del Collegio di disciplina si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentono comunque il collegamento contemporaneo di tutti i partecipanti.

3.5. Ciascun componente del Collegio di disciplina ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal componente supplente nel caso di procedimento disciplinare che lo riguarda personalmente o nelle situazioni indicate dall'art. 51 del C.p.c. rispetto al professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare e in tutte le ipotesi per le quali la normativa prevede un dovere di astensione. Le richieste motivate di astensione sono presentate nella prima riunione del Collegio di disciplina e sono decise dal Presidente

3.6 Il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare può avanzare istanza di ricusazione al Collegio di disciplina nei casi indicati nel precedente comma 5 del presente articolo entro tre giorni dalla ricezione della contestazione degli addebiti. Le istanze di ricusazione sono decise dal Presidente nei tre giorni successivi.

3.7 Sulle istanze di astensione e di ricusazione relative al Presidente del Collegio di disciplina decide il Direttore. In caso di accoglimento dell'istanza, le funzioni sono svolte dal Presidente supplente.

3.8. Il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando a giudizio del Presidente del Collegio di disciplina l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo componente supplente e il Collegio di disciplina prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.

3.9. Il Presidente del Collegio di disciplina rappresenta l'organo e ad esso spetta convocare il Collegio di disciplina e organizzarne i lavori.

3.10. Tutti i membri del Collegio di disciplina sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 4

(Il potere di avvio del procedimento disciplinare e diritto d'accesso)

4.1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori spetta al Direttore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni alla Scuola.

4.2. In caso di illeciti commessi dal Direttore, la titolarità del potere di avviare l'azione disciplinare compete al Decano dei professori di prima fascia della Scuola.

4.3. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega, al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.

Articolo 5

(Il procedimento di competenza del Collegio di disciplina)

5.1. Il Direttore, entro trenta giorni dalla piena conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione più grave della censura, svolti gli accertamenti preliminari, avvia il procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione degli addebiti trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano. Il Direttore fissa altresì un termine, non superiore a venti giorni dalla contestazione degli addebiti, per la presentazione da parte del docente di eventuali memorie ed osservazioni scritte che saranno esaminate dal Collegio di disciplina.

5.2. Il Direttore, entro trenta giorni dalla contestazione dei fatti, trasmette tutti gli atti al Collegio di disciplina formulando una motivata proposta.

5.3. Il Collegio di disciplina, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Direttore, fissa l'audizione del Direttore stesso o del suo delegato, del docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché dell'eventuale denunciante, e delle altre persone informate dei fatti ed esprime motivato parere vincolante sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

5.4. Il Collegio di disciplina può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria.

5.5. Il Direttore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina.

5.6. Qualora il Collegio di disciplina, a completamento dell'istruttoria, ritenga applicabile la sanzione della censura rimette gli atti al Direttore per l'adozione del relativo provvedimento.

5.7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina, il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli allievi, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere del Collegio di disciplina.

5.8. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione al Preside della struttura accademica di afferenza.

5.9. Il procedimento si estingue ove il Consiglio di Amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 7 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio di disciplina disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

5.10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

5.11. I termini relativi al procedimento disciplinare previsti dal presente articolo sono da ritenersi ordinatori, a eccezione del termine per la sua conclusione.

Articolo 6

(Procedimento di competenza del Direttore)

6.1. Il Direttore, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza dei fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, svolti gli accertamenti preliminari, avvia il procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione degli addebiti trasmessa con posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano, fissando un

congruo termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione da parte del docente di memorie ed osservazioni e per la sua convocazione per la difesa.

6.2 Il Direttore, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, il denunciante e altre persone informate dei fatti, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, procede con proprio decreto all'irrogazione della sanzione della censura oppure all'archiviazione del procedimento.

Articolo 7

(Illeciti disciplinari e sanzioni)

7.1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono i seguenti:

- a) mancanza ai doveri d'ufficio;
- b) irregolare condotta;
- c) grave insubordinazione;
- d) abituale mancanza ai doveri d'ufficio;
- e) abituale irregolarità di condotta;
- f) atti in genere che comunque ledano la dignità o l'onore del docente, in tutti i casi in cui non costituiscano violazioni del Codice etico della Scuola.

7.2. Ai sensi dell'art. 87 del Regio decreto n. 1592/1933, le sanzioni che possono essere inflitte sono le seguenti:

- a) la censura scritta, ovvero una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del docente;
- b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
- c) la revocazione;
- d) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni;
- e) la destituzione con perdita del diritto alla pensione o ad assegni, ma con l'erogazione del solo assegno alimentare.

7.3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

7.4. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione diversa dalla censura, il Direttore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

7.5. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

7.6. L'aver subito l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura impedisce la candidatura per il conferimento dei titoli di professore emerito e professore onorario.

7.7 Il docente sanzionato con sanzione della sospensione non può, per i successivi dieci anni solari, accedere alle cariche negli organi accademici e fruire di fondi di ricerca erogati dalla Scuola.

7.8 L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità ad altro titolo nelle quali sia incorso.

Articolo 8

(Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)

8.1. Il Direttore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio di disciplina, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

Articolo 9

(Rapporti tra procedimento penale e disciplinare)

9.1. Il procedimento disciplinare a carico del professore o del ricercatore per fatti oggetto di giudizio penale è autonomo e può essere promosso e continuato senza necessità di attendere la conclusione del processo penale.

9.2. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, l'avvio di quest'ultimo può comunque essere posticipato o, se già avviato, può essere sospeso, sino al decreto di rinvio a giudizio o sino al termine del procedimento penale, se ritenuto opportuno per agevolare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria e la leale collaborazione con le altre autorità e/o assicurare il corretto esercizio dell'azione disciplinare.

9.3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono previsti dall'art. 653 c.p.p.

Articolo 10

(Norma finale)

10.1. Il Regolamento è emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale on-line della Scuola.